

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Procedimenti riuniti n. 16-17/FIH/2020

DECISIONE N. 8/2021

Il Tribunale Federale presso la FIH-Federazione Italiana Hockey composto da:

Avv. Maria Grazia Martinelli (Presidente)

Avv. Luigi Tocci (Componente)

Avv. Francesco Grimaldi (Componente supplente)

all'esito della Camera di Consiglio del 17 giugno 2021, previa lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 121 Regolamento di Giustizia FIH, ha reso la seguente decisione.

### SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di deferimento a giudizio ex art. 129, comma 4, Regolamento di Giustizia FIH, del 22 aprile 2021, il Procuratore Federale Avv. Carlo D'Amelio, ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del dott. **Franco Anglana**, in qualità di tesserato come atleta della ASD Tevere Eur Hockey, *“per aver pubblicato, in data 4 novembre 2020 un commento contenente la seguente affermazione: “debiti fatti da un gruppo di mafiosi che in un'altra nazione seria alloggierebbero nelle patrie galere” in calce ad un post senza titolo, a sua volta pubblicato in data 31 ottobre 2020 sulla pagina Facebook personale della Sig.ra Eleonora Rodo, contenente una foto del Prof. Sergio Mignardi, in precedenza Presidente della FIH e candidato alla presidenza per le nuove elezioni, con il quale si riportava a fini elettorali il bilancio di risanamento dei debiti della Federazione operato nel corso della presidenza del Prof. Mignardi.*

*Difatti, l'associazione del commento summenzionato con le affermazioni riportate nel post ad esso riferito, consente di riferirne il contenuto alla precedente amministrazione della*

*Federazione e ai soggetti ad essa legati, circoscrivendone il carattere offensivo e circostanze temporali e personali precise e determinate". Con conseguente violazione dell'art. 1, commi 1 e 3, e art. 57, commi 1 e 6, del Regolamento di Giustizia FIH vigente all'epoca dei fatti in relazione sia all'art. 11, commi 1 e 2, dello Statuto Federale FIH vigente, degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI; con contestazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 38, lettera l) del regolamento di Giustizia FIH vigente all'epoca dei fatti".*

Il Presidente del Tribunale Federale, con provvedimento del 14 maggio 2021, fissava l'udienza al 17 giugno 2021.

All'udienza del 17 giugno 2021, il Procuratore Federale, impossibilitato a comparire, ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte con la richiesta di applicazione della sanzione dell'ammonizione per l'incolpato dott. Franco Anglana.

Nessuno è comparso per l'incolpato.

### MOTIVI

Preliminarmente la difesa dell'incolpato ha sollevato l'eccezione di nullità dell'atto di avvio del procedimento disciplinare e la sua carenza di motivazione. Tali doglianze non sono meritevoli di accoglimento in quanto la notifica è stata correttamente effettuata ex art. 7 comma 2 del Regolamento di Giustizia FIH.

Né può essere messa in dubbio la legittimazione del Dott. Franco Anglana autore del commento/post facebook nei confronti del quale è stato regolarmente instaurato il presente procedimento su deferimento della Procura Federale che ha dettagliatamente articolato i motivi d'incolpazione.

Nel merito si osserva quanto segue.

Il contenuto delle dichiarazioni del Dott. Franco Anglana sono certamente rivolte alla gestione economica della Federazione precedente all'avvento del Prof. Sergio Mignardi.

Questo Collegio ritiene che la condotta posta in essere dal tesserato non sia conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva e che l'espressione utilizzata *“debiti fatti da un gruppo di mafiosi che in un'altra nazione seria alloggierebbero nella patrie galere”*, sia gravemente offensiva della reputazione e dell'operato altrui.

Trattasi infatti di affermazioni gratuite e del tutto immotivate con un'elevata potenzialità lesiva in relazione ai fatti attribuiti che, seppur senza menzione diretta dei protagonisti, appaiono riconducibili al precedente gruppo dirigente della F.I.H. Tale dichiarazione ha travalicato i limiti del legittimo diritto di critica all'operato altrui, risultando lesiva dell'onore e della reputazione dei soggetti a cui è stata rivolta.

Questo Collegio ritiene che il legittimo diritto di critica non può concretizzarsi in un commento facebook altamente offensivo e denigratorio dell'operato dei destinatari del messaggio e ciò anche se inquadrato in un peculiare contesto, come quello della recente campagna elettorale per l'elezione del Presidente della Federhockey, che ha avuto toni molto aspri.

La violazione di cui all'art. 1, commi 1 e 3 e art. 57, c.1 e 6, del Regolamento di Giustizia F.I.H. in relazione agli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, si configura, infatti, ogniqualvolta il tesserato, nell'esercizio del suo diritto di critica, trasmodi in attacchi gratuiti ed immotivati, volti al mero discredito dei destinatari e del loro operato.

Quanto al requisito di pubblicità del messaggio e della sua portata comunicativa, la Giurisprudenza è ormai costante nel ritenere che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca Facebook, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata, ai sensi dell'art. 595, comma terzo, c.p., poiché trattasi di condotta potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di soggetti (Cass. Pen. n. 50/2016, n. 8482/2017 e n. 37737/2019).

Nella sanzione da applicare, questo Tribunale ha tenuto in debita considerazione il clima elettorale ‘esasperato’ creatosi prima e dopo l'assemblea elettiva della FIH nel settembre 2020, spesso caratterizzato da dichiarazioni non opportune ed eccessivamente polemiche.

Purtuttavia, tale circostanza può mitigare ma non elidere il tenore gravemente offensivo della dichiarazione riportata nel commento Facebook dal Dott. Anglana.

Per tutto quanto innanzi esposto, questo Tribunale ritiene congrua la sanzione della sospensione di giorni 30 (trenta) per violazione dell'art. 57, commi 1 e 6, RdG FIH.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale della FIH – Federazione Italiana Hockey, in relazione all’atto di deferimento a giudizio nei confronti del Sig. Franco Anglana, nella qualità di tesserato quale atleta della ASD Tevere Eur Hockey, irroga la sanzione della sospensione da qualsiasi attività federale per giorni 30 (trenta).

Così deciso in Roma, 17-24 giugno 2021

**Il Presidente**

F.to Avv. Maria Grazia Martinelli

**Il Componente effettivo**


F.to Avv. Luigi Tocci

**Il Componente supplente**

F.to Avv. Francesco Grimaldi

---

Per la pubblicazione  
Roma li, 25 giugno 2021

  
Il Segretario Generale  
Cinzia Profeta